



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

C.A.P. 08040 - Via Nazionale, 120 - ☎0782/55710 ☎ 0782/55890

C.F. e P. IVA 00160240917

Pec: protocollo@pec.comune.ussassai.og.it

ORDINANZA N 14 DEL 03.11.2020

Oggetto: MISURE PREVENTIVE DI CONTENIMENTO AL FINE DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE DI COVID-19 (D.P.C.M. DEL 24/10/2020). **Sospensione attività scolastica per sanificazione della scuola primaria e secondaria di I° grado di Ussassai.**

IL SINDACO

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti legislativi, governativi e regionali volti alla prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19 e in particolare:

-la **delibera del Consiglio dei Ministri** adottata nella riunione del 7 ottobre 2020 con la quale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato prorogato fino al 31 Gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il **decreto legge 7 ottobre 2020 n 125 convertito , con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124** recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 Giugno 2020;

-il **decreto del presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020** recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" le cui disposizioni si applicano dalla data del 14 Ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Agosto 2020, come da prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono **efficaci fino al 13 Novembre 2020;**

-il **decreto del presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020** recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" che ha apportato modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 Ottobre 2020;

-il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” che ha apportato modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 Ottobre 2020;

RILEVATO che la dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale di Jerzu, di scuola per l'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di USSASSAI tramite PEC ci comunicava, che è venuta a conoscenza per vie brevi del caso di positività COVID-19 di una dipendente, lavoratrice c/o il plesso scolastico di Ussassai;

RILEVATO che la predetta situazione richiede al fine di tutelare l'incolumità e la salute degli alunni, del personale docente ed amministrativo della Scuola un pronto intervento di sanificazione e disinfezione dei locali scolastici al fine di consentire la ripresa delle normali attività nel più breve tempo possibile onde arrecare il minor danno possibile alle famiglie e agli alunni che frequentano la scuola;

VISTO l'art 32 della Legge n. 833 del 23/12/1978, il quale dispone che *“ Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni ... Nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale “;*

VISTI altresì:

-l'articolo 50 e 64 del D.Lgs. 267/2000;

-l'articolo 117, comma1, del decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;

VALUTATO il principio di “precauzione” in materia sanitaria, laddove prescrive che *“ in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive dirette a prevenire il rischio medesimo ”* (trattato di Maastricht- Costituzione Europea art . 111-233 art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea);

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e che , pertanto, sia opportuno e doveroso, al fine di salvaguardare tale bene primario, procedere alla sospensione temporanea delle attività didattiche e di ogni altra attività presso il plesso scolastico per giorni 3 (tre) necessari per la realizzazione dell'intervento di sanificazione e disinfezione dei locali scolastici della Scuola primaria e secondaria di 1° grado;

VISTI :

-D.Lgs. n 114 del 31/03/1988;

-DPCM del 09/03/2020;

-il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.)

ORDINA

1. La sospensione temporanea dello svolgimento delle attività didattiche e di ogni altra attività presso il plesso scolastico **per giorni 3 (tre) consecutivi a partire dal giorno 3 Novembre c.a.** al fine di tutelare la salute pubblica;
2. L'immediata sanificazione e disinfezione dei locali scolastici della edificio scolastico sito nella via Europa per i suddetti giorni;

DISPONE

Che la presente ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali successive disposizioni;

Che la presente ordinanza sia pubblicata nell'Albo Pretorio comunale e ne sia data diffusione;

Che il servizio di Polizia Locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, sia incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza;

Che la presente sia trasmessa:

- Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Jerzu.

Dalla Residenza Municipale, li 03.11.2020



IL SINDACO
(Francesco Usai)